Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — **ROMA - Giovedì, 26 aprile 1934 - ANNO XII** — **Numero 97**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Inaugurazione della XXIX Legislatura Parlamentare.

Si avvertono gli Onorevoli signori Senatori e Deputati che la Seduta Reale per la inaugurazione della XXIX Legislatura avrà luogo alle ore 10,30 del giorno 28 aprile nell'Aula della Camera dei deputati.

I signori Senatori e Deputati sono pregati di intervenirvi. Essi avranno facoltà di attraversare i cordoni delle truppe mediante la esibizione di un biglietto che sarà loro individualmente rilasciato, a firma del Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, munito del timbro della Presidenza.

Detto biglietto di riconoscimento sarà ritirato dagli Uffici di questura del Senato e della Camera dei deputati, rispettivamente per gli Onorevoli signori Senatori e Deputati.

(6247)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 2 novembre 1933, n. 2418.

Estensione ai salariati degli Enti locali dell'obbligo della iscrizione all'I.N.I.E.L. e modifiche all'ordinamento dell'Istituto stesso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dettare norme intese ad estendere al personale salariato dei Comuni, delle Provincie e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, l'obbligo della iscrizione all'Istituto nazionale di assistenza e previdenza a favore degli impiegati degli Enti locali;

Visto il R. decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, nonchè la legge 2 giugno 1930, n. 733;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto coi Ministri per le finanze e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al 1° comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, modificato con l'art. 1 della legge 2 giugno 1930, n. 733, è sostituito il seguente:

« È costituito in Roma un « Istituto nazionale fascista per l'assistenza dei dipendenti degli Enti locali (già I.N.I.E.L.) ».

Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1933, l'obbligo dell'iscrizione di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, è esteso al personale salariato alla dipendenza di Enti locali ed in possesso dei seguenti requisiti:

a) salario non inferiore a L. 1200 annue, anche se corrisposto da due o più enti insieme;

b) nomina a titolare di un posto stabilito da legge o da regolamento organico;

c) mansioni che costituiscano la sua prevalente occupazione.

Il minimo di stipendio fissato con la lettera *c*) dell'art. 2 della legge 2 giugno 1930, n. 733, per gli impiegati è esteso ai sanitari ed è elevato a L. 1199 per ambedue le categorie di inscritti, nominati per la prima volta dal 1° luglio 1933.

Art. 3.

All'art. 5 del R. decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, è sostituito il seguente:

« Il contributo, nella misura dell'1,50 per cento dello stipendio annuo per il personale impiegato e salariato e dell'1 per cento per i sanitari è corrisposto all'Istituto dall'Ente da cui detto personale dipende, con l'obbligo di ritenerlo sugli stipendi e salari dovuti, salvo quanto è in appresso stabilito, con il successivo art. 8, per i posti vacanti o non coperti da titolare ».

Art. 4.

È abrogato l'art. 10 della legge 2 giugno 1930, n. 733.

Art. 5.

In dipendenza della iscrizione dei salariati, prevista dall'art. 2 del presente decreto-legge, gli Enti locali sono tenuti a corrispondere all'Istituto, per una volta tanto, lo stesso contributo previsto dall'art. 4, lettera *b*), del R. decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605.

Per le istituzioni pubbliche di beneficenza detto contributo sarà ragguagliato al doppio di quello annuale dovuto dai salariati per la prima loro iscrizione; per gli altri Enti obbligati sarà calcolato in base alla popolazione legale risultante dal censimento del 1931. Detto contributo sarà corrisposto entro l'anno successivo all'entrata in vigore del presente decreto e verrà devoluto esclusivamente alla assistenza dei salariati.

È riservata agli Enti interessati la facoltà di domandare, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto-legge, la ratizzazione del contributo in quattro rate annuali, con pagamento alla stessa scadenza dei contributi ordinari.

Il contributo stabilito dal primo comma del presente articolo è dovuto dall'Istituto nazionale fascista per l'assistenza dei dipendenti degli Enti locali e dall'Istituto nazionale per gli orfani dei maestri elementari, in dipendenza dell'iscrizione dei propri impiegati e salariati prevista dai successivi articoli 26 e 29, in misura corrispondente a quella fissata per le istituzioni pubbliche di beneficenza.

Art. 6.

La gestione dei fondi destinati all'assistenza dei salariati sarà tenuta distinta da quella riguardante gli impiegati.

Anche i rilievi statistici ed i bilanci tecnici saranno mantenuti separati.

Art. 7.

All'art. 15 della legge 2 giugno 1930, n. 733, è sostituito il seguente:

« Annualmente l'Istituto stanzierà nel proprio bilancio, compatibilmente con la disponibilità delle proprie entrate e degli impegni in precedenza assunti, un fondo da destinare al conferimento di assegni vitalizi a favore dei dipendenti degli Enti locali che, cessati dal servizio senza avere maturato il diritto alla pensione, abbiano almeno un triennio completo di iscrizione all'Istituto.

« Il numero degli asesgni da conferire per concorso sarà stabilito annualmente dal Consiglio di amministrazione in relazione alle masse degli iscritti ed alla disponibilità delle due gestioni di cui al precedente art. 6.

« Gli assegni vitalizi potranno essere conferiti anche ai superstiti degli iscritti che, alla data del decesso, si trovino nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo.

« Gli assegni saranno conferiti con le modalità tutte previste nel regolamento approvato con R. decreto 20 dicembre 1928, n. 3239 ».

L'art. 8 della legge 2 giugno 1930, n. 733, l'art. 48 del regolamento 20 dicembre 1928, n. 3239, e qualsiasi altra disposizione in contrasto con il presente articolo si intendono abrogati.

Art. 8.

Quando i posti stabiliti per legge o per organico risultino vacanti ovvero non siano coperti da titolari ma da personale assunto in via provvisoria o per incarico comunque disciplinato, il contributo relativo a tali posti è a carico dell'Ente da cui il posto dipende ed è commisurato sullo stipendio o salario base assegnato per organico o per legge al posto stesso.

È in facoltà degli Enti di esercitare azione di rivalsa verso i dipendenti assunti in via provvisoria o per incarico per il contributo dovuto all'Istituto sul posto non coperto da titolare.

L'impiegato o salariato che abbia coperto, in via provvisoria o per incarico, posto di organico può far valere, nei confronti dell'Istituto, il servizio prestato in tale forma nei seguenti casi e con le modalità appresso indicate:

a) per conferimento di assegno vitalizio quando il servizio, in via provvisoria o d'incaricato, sia seguito, senza soluzione di continuità, da almeno un biennio di servizio quale titolare del posto; in tal caso verrà riconosciuto, nella liquidazione del vitalizio, tutto il servizio prestato dal dipendente in qualità di provvisorio senza soluzione di continuità con quello di titolare;

b) per conferimento della indennità premio di cui all'art. 18 della legge 2 giugno 1930, n. 733, quando il servizio di provvisorio o di incaricato preceda quello di titolare senza soluzione di continuità e si riferisca a periodo posteriore al 1° gennaio 1925 per gli impiegati, al 1° gennaio 1930 per i sanitari ed al 1° luglio 1933 per i salariati.

Il servizio di provvisorio o d'incaricato, disimpegnato dall'iscritto anteriormente alle rispettive tre date suddette, non conferisce diritto alcuno al conferimento della indennità premio anche se riconosciuto valido a qualsiasi altro titolo.

Le disposizioni in contrasto con il presente articolo si intendono abrogate.

Art. 9.

Il servizio comunque prestato dallo iscritto presso Enti locali, in posti stabiliti per legge o per organico non soggetti a contributo, e pertanto non iscrivibili all'Istituto, non è, a tutti gli effetti, utile per conferimento di indennità premio e di assegno vitalizio.

Art. 10.

Gli iscritti che riprendono servizio, dopo aver liquidata l'indennità premio, iniziano un nuovo periodo di iscrizione

all'Istituto; essi potranno pertanto liquidare un'altra indennità premio limitatamente al periodo della nuova iscrizione sempre che questo non sia inferiore a sei anni completi.

Il servizio in precedenza prestato e che ha dato luogo alla liquidazione di premio ha valore soltanto per il raggiungimento del minimo dei venti anni previsto dall'art. 18 della legge 2 giugno 1930, n. 733.

Art. 11.

I salariati potranno aspirare:

a) al conferimento degli assegni vitalizi dopo almeno un triennio completo di regolare iscrizione all'Istituto;

b) dal 1° gennaio 1940 alla indennità premio, nella misura corrispondente a tanti centesimi del salario goduto nell'ultimo anno per quanti sono gli anni di servizio effettivo di titolare prestati presso Enti locali, detratti i periodi di sospensione dall'impiego o di aspettativa senza assegno.

Tale indennità è dovuta dopo il periodo minimo di 20 anni di servizio effettivo di titolare e dopo almeno sei anni completi di regolare iscrizione all'Istituto.

L'indennità anzidetta non è dovuta ai salariati dimissionari, radiati dai ruoli, destituiti o comunque cessati dall'impiego per provvedimenti disciplinari;

c) alle altre forme di assistenza previste dall'art. 20 della legge 2 giugno 1930, n. 733;

d) all'assistenza scolastica per gli orfani con le modalità che saranno disciplinate dal regolamento.

È estesa ai salariati la disposizione contenuta nell'art. 19 della legge 2 giugno 1930, n. 733, modificata con il successivo art. 12.

Art. 12.

All'art. 19 della legge 2 giugno 1930, n. 733, dopo l'inciso « in caso di morte di esso » è aggiunto « in attività di servizio ».

Art. 13.

La liquidazione dell'indennità premio di servizio spettante agli iscritti verrà eseguita in base alla media dello stipendio o salario assegnato all'iscritto nell'ultimo anno di servizio, escluso, da tale media, il computo di qualsiasi indennità aggiunta allo stipendio non soggetta a contributo, anche se ritenuta pensionabile.

La frazione di anno di servizio superiore a mesi sei, dopo raggiunti 19 anni di servizio effettivo da titolare e sei anni completi di iscrizione, sarà conteggiata a tutti gli effetti, per anno intero, mentre non si terrà conto, nella liquidazione del premio, della frazione di anno inferiore a mesi sei.

Non sono valutabili, ai fini del conferimento del premio, i periodi di aspettativa trascorsi per motivi di famiglia, di disponibilità senza assegni e di sospensione dall'impiego.

Art. 14.

Il sussidio per lutto da concedere alle famiglie degli iscritti in dipendenza dell'art. 20 della legge 2 giugno 1930, n. 733, potrà raggiungere al massimo l'importo di una mensilità netta dell'ultimo stipendio o salario goduto dall'inscritto; in ogni caso non potrà essere inferiore a L. 100.

Art. 15.

I sussidi per assistenza medica non potranno superare complessivamente nell'esercizio finanziario l'importo di L. 2000; quelli per assistenza chirurgica l'importo di L. 4000; semprechè tali limiti massimi non siano superiori, rispettivamente, a quattro e sei mensilità dello stipendio o salario dell'iscritto.

Art. 16.

La indennità premio di servizio dovuta ai salariati non potrà essere inferiore a L. 500, purchè tale minimo non superi il terzo dell'ultimo salario annuo nel qual caso l'indennità da corrispondersi sarà uguale al terzo stesso del salario.

Per gli altri inscritti (impiegati e sanitari) il minimo dell'indennità premio di servizio rimane stabilito in L. 1000, semprechè tale somma non superi il 40 per cento dell'ultimo stipendio annuo goduto dall'iscritto, nel qual caso l'indennità premio sarà uguale al 40 per cento del detto ultimo stipendio annuo. In nessun caso detta indennità potrà essere liquidata in misura superiore al terzo dell'ultimo salario annuo pei salariati e al 40 per cento dell'ultimo stipendio annuo per tutti gli altri iscritti.

L'ultimo comma dell'art. 18 della legge 2 giugno 1930, n. 733, è abrogato.

Art. 17.

I minimi fissati dall'art. 17 della legge 2 giugno 1930, n. 733, per gli assegni vitalizi sono per il personale salariato così determinati:

L. 600 per gli iscritti;

L. 480 per le vedove con prole minorenne a carico;

L. 360 per le vedove senza prole e per gruppi di orfani di ambo i genitori;

L. 300 per un orfano di ambo i genitori e per i genitori dell'iscritto.

Art. 18.

I dipendenti degli Enti locali, che per qualsiasi causa cessino di essere iscritti all'Istituto, anche se non abbiano maturato il diritto ad alcuna forma di assistenza, decadono, unitamente alle persone di famiglia, dai benefici che l'Istituto conferisce e non hanno diritto a rimborso dei contributi pagati. Nel caso di successiva iscrizione il personale e le rispettive famiglie hanno diritto di far valere, agli effetti del cumulo, il periodo di servizio precedentemente prestato con iscrizione all'Istituto.

Art. 19.

Il diritto al conferimento dell'indennità premio di servizio si prescrive per tutti gli iscritti all'Istituto e per i loro aventi diritto con decorso di cinque anni.

Cadono parimenti in prescrizione le rate degli assegni vitalizi e delle borse di studio non riscosse, rispettivamente, entro due anni o entro l'anno dalla concessione.

Art. 20.

La accertata omissione o la inesatta denuncia degli stipendi e salari corrispondenti ai posti per i quali è obbligatoria la iscrizione dà luogo al recupero da parte dell'Istituto dei contributi dovuti con gli interessi composti, al tasso del 5 per cento, a carico degli enti obbligati salvo rivalsa da parte degli enti stessi verso chi di ragione.

Art. 21.

Non sono cedibili, sequestrabili o pignorabili gli assegni, le indennità, le borse di studio ed ogni altra prestazione dell'Istituto a titolo di assistenza verso gli iscritti e verso i loro aventi diritto.

Non sono del pari cedibili, sequestrabili o pignorabili gli stipendi e gli assegni che l'Istituto corrisponde ai propri impiegati di amministrazione, salvo per essi la facoltà di avvalersi delle disposizioni concernenti la cedibilità degli stipendi con le modalità e nelle forme consentite per gli impiegati degli Enti locali.

Art. 22.

Sono estese ai salariati degli Enti locali le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, ad eccezione del disposto dell'art. 6, comma 2°, di tale decreto, nonchè quelle del relativo regolamento approvato con R. decreto 20 dicembre 1928, n. 3239, e quelle infine contenute nella legge 2 giugno 1930, n. 733, in quanto non contrastino col presente decreto-legge.

Art. 23.

Dopo la lettera *c*) dell'art. 20 della legge 2 giugno 1930, n. 733, è aggiunta la seguente disposizione:

« L'Istituto potrà mettere annualmente a concorso, secondo la disponibilità del proprio bilancio e con le modalità che saranno all'uopo stabilito dal Consiglio di amministrazione, posti gratuiti e semigratuiti di ricovero in convitti di istruzione o in orfanotrofi e borse di studio da destinarsi ai figli degli iscritti più bisognosi e più meritevoli o appartenenti a famiglie con sette o più figli minorenni a carico.

« Per i posti di ricovero semigratuiti la retta di favore da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione non potrà superare l'importo della metà del costo per il mantenimento di un orfano in convitto ».

Art. 24.

Le somme trattenute dagli Enti locali sugli stipendi e salari dei propri dipendenti, in conseguenza di provvedimenti disciplinari, sono devolute all'Istituto. In caso di omessa denunzia da parte degli Enti obbligati, le somme dovranno essere recuperate dall'Istituto con le modalità contenute nel precedente art. 20.

Art. 25.

Il bilancio tecnico relativo al personale salariato sarà compilato in base al censimento degli iscritti al 31 dicembre 1939 in coincidenza con il terzo bilancio tecnico degli impiegati.

Art. 26.

I dipendenti dall'Istituto, assunti in pianta stabile per la prima volta dal 1° gennaio 1933 in poi, saranno inscritti all'Istituto medesimo e alle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e salariati degli Enti locali amministrate dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza con le norme rispettivamente in vigore per i predetti Istituti e con decorrenza, per quanto riguarda le Casse di previdenza, dal 1° del mese successivo alla entrata in vigore del presente decreto-legge.

La iscrizione alle Casse di previdenza è, peraltro, facoltativa per i dipendenti che, assunti dal 1° gennaio 1933 fino alla data di pubblicazione del presente decreto-legge abbiano raggiunta a tale data l'età di anni 40.

I dipendenti dall'Istituto già in servizio al 1° gennaio 1933 potranno riscattare la iscrizione all'Istituto stesso corrispondendo i contributi arretrati dal 1925 in poi con le modalità che verranno fissate dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo.

Art. 27.

La disposizione di cui alla lettera *e*) dell'art. 13 della legge 2 giugno 1930, n. 733, è soppressa.

La disposizione di cui alla lettera *f*) di detto articolo è sostituita dalla seguente:

« di 4 rappresentanti scelti dal Segretario del Partito Partito Nazionale Fascista tra le categorie di iscritti ».

Il penultimo comma del suddetto articolo è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione costituisce nel suo seno una Giunta esecutiva composta del presidente, del vicepresidente, di due membri effettivi e di due supplenti con l'incarico di preparare i lavori, di curare la esecuzione delle sue deliberazioni e di provvedere direttamente, nei casi di urgenza, salvo la ratifica del Consiglio stesso.

« In caso di votazione pari, sia del Consiglio che della Giunta esecutiva, il voto del presidente ha la prevalenza ».

Art. 28.

Il Ministro per l'interno, potrà, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, conferire le cariche di presidente o di consigliere onorario a persone che siansi rese benemerite della Istituzione.

Art. 29.

È iscritto all'Istituto, con decorrenza dal 1° gennaio 1925, previa corresponsione dei relativi contributi arretrati, il personale dipendente dall'Istituto nazionale per gli orfani dei maestri elementari tenuto, per l'art. 8 della parte I dell'ordinamento allegato al R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, alla iscrizione alla Cassa di previdenza per gli impiegati e salariati degli Enti locali.

Art. 30.

Le disposizioni contenute nell'art. 51 del regolamento approvato con R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, sono estese agli alunni degli Istituti privati di istruzione media classica e tecnica istituiti dallo Istituto nazionale fascista di assistenza per i dipendenti degli Enti locali, semprechè siano accertate le seguenti condizioni:

a) che l'Istituto da parificare esista da non meno di un anno e che esso risponda e per il numero di alunni e per il risultato degli esami sostenuti presso pubbliche scuole, alle esigenze locali, alla fiducia delle famiglie e a quella delle autorità scolastiche;

b) che l'Istituto funzioni regolarmente con il corso inferiore ovvero con quello superiore completo;

c) che gli insegnamenti, programmi ed orari siano conformi a quelli delle corrispondenti scuole governative;

d) che gli insegnanti oltre ad essere regolarmente abilitati a professare i rispettivi insegnamenti o autorizzati a norma degli articoli 7 e 116 del regolamento 6 giugno 1925, n. 1084, abbiano dato prova di capacità e di buona condotta morale e politica;

e) che le spese per le ispezioni e per l'accertamento delle condizioni suindicate nonchè quelle per la Commissione di esami siano a carico dell'Istituto nazionale fascista per l'assistenza dei dipendenti degli Enti locali.

Art. 31.

I fondi disponibili dell'Istituto possono essere destinati, per un importo non superiore ad un quarto del patrimonio costituito, in operazioni di cessioni di crediti garantiti dallo Stato purchè l'immobilizzo non superi gli anni 15.

L'Istituto è autorizzato ad eseguire finanziamenti per la costruzione di case da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, con le stesse norme stabilite per tutti gli altri Istituti estranei alla Cassa depositi e prestiti facultati dalle vigenti disposizioni ad eseguire tali operazioni.

L'immobilizzo per tali finanziamenti avrà la stessa durata stabilita dalle vigenti disposizioni per gli altri Istituti finanziatori e l'importo dei finanziamenti stessi non potrà superare complessivamente il decimo del patrimonio dell'Isti-

tuto nazionale fascista per l'assistenza dei dipendenti degli Enti locali.

Art. 32.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l'applicazione del presente decreto-legge ed a coordinare le norme del decreto stesso con quelle del R. decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, della legge 2 giugno 1930, n. 733, e con tutte le altre disposizioni legislative attinenti alla materia.

Il presente decreto verrà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno, è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 346, foglio 147. — MANCINI.

REGIO DECRETO 2 novembre 1933, n. 2419.

Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Pescaglia.

N. 2419. R. decreto 2 novembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato con modificazioni lo statuto organico della Congregazione di carità di Pescaglia (provincia di Lucca).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 21 dicembre 1933, n. 2420.

Contributo scolastico dovuto dallo Stato al comune di Teramo per la diretta amministrazione delle scuole elementari della frazione Valle San Giovanni del comune di Montorio al Vomano.

N. 2420. R. decreto 21 dicembre 1933, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene determinato in L. 18.299,61 il contributo dovuto dallo Stato al comune di Teramo per l'avvenuta aggregazione della frazione Valle S. Giovanni del comune di Montorio al Vomano a norma della legge 14 giugno 1928, n. 1482, per il periodo dal 1° gennaio 1930 al 30 novembre 1930, ed in L. 15.874,94 per il periodo dal 1° dicembre 1930 al 31 dicembre 1931.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 12 aprile 1934, n. 628.

Autorizzazione del cambio dei titoli del Debito redimibile 3,50 per cento netto, creato con la legge 24 dicembre 1908, n. 731, e determinazione dei segni caratteristici dei nuovi titoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 dicembre 1908, n. 731, che autorizzò la creazione del Debito redimibile 3,50 % netto;

Visto il R. decreto 28 febbraio 1909, n. 127, per l'esecuzione della legge anzidetta;

Visto il R. decreto 25 aprile 1909, n. 206, col quale fu autorizzata la emissione della categoria I di obbligazioni del Debito redimibile 3,50 % netto;

Ritenuto che le obbligazioni della categoria I, tuttora in circolazione, rimarranno sprovviste delle cedole semestrali per la riscossione degli interessi col pagamento di quella di scadenza 1° aprile 1934;

Riconosciuta la opportunità di addivenire al cambio delle suddette obbligazioni con altre munite di una nuova serie di cedole per il servizio degli interessi fino alla totale estinzione del debito;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I titoli al portatore di tutti i tagli, da L. 500, 2500, 5000, 10.000 e 20.000, del Debito redimibile 3,50 % netto, categoria I, emesso in dipendenza della legge 24 dicembre 1908, n. 731, i quali rimarranno sprovvisti di cedole per la riscossione degli interessi col pagamento di quella di scadenza 1° aprile 1934, saranno cambiati con altri titoli aventi gli stessi numeri di iscrizione di quelli vigenti al 1° aprile 1934.

I nuovi titoli saranno emessi con godimento degli interessi a partire dal 1° aprile 1934, e avranno annessa una serie di cinquantadue cedole per il pagamento degli interessi fino alla totale estinzione del debito, distinte con i numeri ordinali in continuazione a quelli delle cedole rilasciate per i titoli ora in circolazione, e cioè dal n. 51, per la scadenza semestrale 1° ottobre 1934, fino al n. 102, per la scadenza 1° aprile 1960.

Art. 2.

I titoli di cui all'articolo precedente sono stampati tipograficamente su carta filigranata bianca.

Nel corpo del titolo la filigrana è costituita dalla leggenda, in filo nero con fili chiari, « Debito Pubblico », circondata da un fregio a greca in filo nero. Nel foglio delle cedole è costituita da cinque fascie a greca rettilinee, a filo nero, intercalate da quattro zone di fili ondulati in chiaro.

Art. 3.

La parte anteriore del titolo consta:

a) del *fondo*, stampato: sui titoli di L. 500 in colore bleu di Prussia, in quelli di L. 2500 in colore bruno siciliano, in quelli di L. 5000, in colore bleu oriente, in quelli di L. 10.000 e 20.000 rispettivamente in colore verde minerale inglese e giallo-arancio;

b) dell'*ornato*, stampato con inchiostro di color bleu rondine per tutti cinque i tagli, e costituito: da cornici rettangolari che racchiudono il testo del titolo e delle 52 cedole, da fregi che adornano il grande medaglione con la Nostra effigie, e, in corrispondenza alla parte sinistra delle cedole, da cinquantadue piccole cornici ovali che racchiudono pure la Nostra effigie;

c) dal *testo*, stampato in color bruno cupo inglese per tutti cinque i tagli, recante la leggenda « Debito pubblico del Regno d'Italia » in caratteri ornamentali, e, più in basso, quella « Debito redimibile 3,50 % », in carattere stampatello. Seguono altre indicazioni relative ad alcune norme di emissione del debito. Dopo di queste, il titolo reca i numeri di iscrizione delle obbligazioni che rappresenta, la indicazione del capitale nominale in tutte lettere e in cifre a traforo, ed altre indicazioni riguardanti l'ammortamento

del debito e il servizio del pagamento degli interessi. Reca infine: la data di emissione, la indicazione del numero di posizione e le firme, del direttore generale « E. Ciarrocca », del capo divisione « Sinibaldi » e del direttore dell'Ufficio di riscontro della Corte dei conti « Jannarone ».

Negli angoli superiori del corpo del titolo sono due spazi quadrati in bianco, recanti rispettivamente il bollo a secco dell'Amministrazione del debito pubblico e il bollo demaniale.

Tre liste orizzontali, con sovrapposta la leggenda « Debito redimibile tre e cinquanta per cento netto » servono: le due superiori a separare il corpo del titolo dalla relativa matrice e dalla serie delle cedole semestrali, e la inferiore a separare le prime venticinque cedole dalle rimanenti.

Le cedole sono disposte su cinque colonne, in ordine progressivo da destra verso sinistra e dal basso in alto.

Ciascuna cedola, oltre la Nostra effigie, reca, nell'angolo inferiore destro, il bollo a secco dell'Amministrazione del debito pubblico e in alto la leggenda « Debito pubblico del Regno d'Italia », alla quale seguono le indicazioni relative al debito, la numerazione della cedola e delle obbligazioni rappresentate dal titolo, le indicazioni della scadenza e dell'importo della cedola, e, infine, sul lato sinistro, la indicazione della legge di creazione del debito.

Art. 4.

La parte posteriore del titolo è composta:

a) del *fondo,* costituito, sulle cedole, da grandi cifre ornate indicanti il valore delle cedole stesse. Tali cifre sono stampate con inchiostro di color giallo arancio nelle obbligazioni da L. 500, di color verde minerale in quelle da L. 2500, di color bruno cupo inglese in quelle da L. 5000, di color bleu oriente in quelle da L. 10.000, di color bleu rondine in quelle da L. 20.000;

b) dell'*ornato,* stampato con inchiostro di color bruno rosso inglese per tutti cinque i tagli, e consistente in una lunga cornice rettangolare in corrispondenza del corpo del titolo con la scritta « Dette publique du Royaume d'Italie »;

c) delle *leggende* sul titolo e sulle cedole, tutte stampate in color bruno rosso inglese per i cinque tagli. Le leggende sul titolo comprendono, oltre la tabella di ammortamento e il testo del titolo in lingua francese, anche la indicazione del valore capitale in grandi cifre; le leggende sulle cedole indicano, in lingua francese, il valore, la scadenza e il luogo di pagamento.

Le tre liste di separazione corrispondenti a quelle del prospetto, constano di un ornato stampato con inchiostro a colori eguali a quelli suindicati alla lettera *a*) per le cifre stampate sulle cedole.

I modelli delle obbligazioni anzidette, visti, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le finanze, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 346, foglio 143. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 aprile 1934, n. 629.
Provvedimenti in materia di tassa di scambio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 28 luglio 1930, n. 1011, concernente il testo di legge sulla tassa di scambio;

Visto il R. decreto-legge 11 luglio 1931, n. 891, determinante nuove aliquote in materia di tassa di scambio;

Visto il R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 9;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di perequare l'applicazione della tassa di scambio per le pellicole per cinematografia e fotografia e per le lastre e carte per fotografia in relazione al nuovo regime della tassa di scambio sull'argento stabilito col R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 9, su citato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'argento greggio in grana, importato dall'estero per la preparazione del nitrato d'argento occorrente per la fabbricazione di pellicole per la cinematografia e fotografia, di lastre di vetro e di carta preparata per fotografia è soggetto alla tassa di scambio nella misura ridotta di lire 5 per cento, da riscuotersi dalle dogane, all'atto della importazione, a norma degli articoli 29 e 30 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011.

Art. 2.

Il contingente massimo di argento di cui è ammessa l'importazione col pagamento della tassa di scambio del 5 cento a norma del precedente art. 1, è annualmente determinato dal Ministro per le finanze il quale stabilirà altresì le condizioni e le modalità per la concessione.

Art. 3.

Le disposizoni del presente decreto entrano in vigore il 1° maggio 1934-XII.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando il Ministro per le finanze incaricato della presentazione del delativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 346, foglio 148. — MANCINI.

REGIO DECRETO 1° marzo 1934, n. 630.
Nuovo elenco di industrie sottoposte al regime della preventiva autorizzazione, ai sensi della legge 12 gennaio 1933, n. 141.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 12 gennaio 1933, n. 141, con cui vennero delegati al Governo del Re i poteri per sottoporre ad autorizzazione i nuovi impianti industriali nonchè l'impliamento di stabilimenti industriali esistenti;

Visto l'art. 7 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 590, contenente le norme di attuazione della legge predetta;

Sulla proposta del Capo dol Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per le comunicazioni, per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle industrie sottoposte ad autorizzazione governativa in esecuzione della legge 12 gennaio 1933, n. 141, indicate nell'art. 1 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 590, sono aggiunte le seguenti:

Industria per la produzione di macchine da scrivere;
Industria per la produzione di macchine da cucire;
Industria per la produzione di tassametri;
Industria per la produzione di feltri di lana per cappelli;
Industria della filatura, tessitura e stampaggio del cotone ivi compresa la lavorazione dei filati cucirini e da ricamo;
Industria per la produzione di lampadine elettriche;
Industria per la produzione di tubi isolanti;
Industria per la produzione di elettrodi per saldatura;
Industria per la produzione di porcellana da tavola.

Art. 2.

La voce « Industria per le costruzioni navali » di cui all'art. 1 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 590, viene modificata nell'altra « Industria per le costruzioni navali (scafi ed apparecchi similari) ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — CIANO — DI CROLLALANZA — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 346, foglio 144. — MANCINI.

REGIO DECRETO 19 marzo 1934, n. 631.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero del Sacro Cuore delle Suore Minime in Roma.

N. 631. R. decreto 19 marzo 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero del Sacro Cuore delle Suore Minime in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 26 febbraio 1934, n. 632.
Modificazione allo statuto della Fondazione « Ad Studia » Manzoni, in Lugo.

N. 632. R. decreto 26 febbraio 1934, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, vengono apportate modificazioni agli articoli 11 e 13 dello statuto della Fondazione « Ad Studia » Manzoni in Lugo, approvato con R. decreto 18 agosto 1911, n. 1064, e modificato con R. decreto 31 marzo 1921, n. 577.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 19 marzo 1934, n. 633.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo classico pareggiato « Pignatelli » di Gela.

N. 633. R. decreto 19 marzo 1934, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, viene eretta in ente morale la Cassa scolastica del Liceo classico pareggiato « Pignatelli » di Gela, e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 29 marzo 1934, n. 634.
Modifica al R. decreto 20 novembre 1933, n. 1609, concernente l'ordinamento del Comando del Corpo di stato maggiore.

N. 634. R. decreto 29 marzo 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per la guerra, viene modificato il R. decreto 20 novembre 1933, n. 1609, concernente l'ordinamento del Comando del Corpo di stato maggiore.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 29 marzo 1934.
Trasferimento della tenuta « Sessano o Genovina » in Agro Pontino al patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la decisione 12 febbraio 1934-XII con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato dal R. decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera predetta, che il fondo rustico qui appresso indicato — perchè soggetto ad obblighi di bonifica ed altresì suscettibile di importanti trasformazioni fondiarie — può essere trasferito al patrimonio dell'Opera

Tenuta di « Sessano o Genovina » già « Cannuccia o Babbaccio », sita nel territorio dei comuni di Cisterna di Roma e di Littoria, della superficie di ett. 599.67.40 di proprietà, come in catasto, dei signori Marini Angelo e Domenico, fratelli, del fu Marino. Detta tenuta confina:

a) con la tenuta « Pantano » dell'Università agraria di Cisterna di Roma;

b) con il viale di bonifica denominato « Mussolini »;

c) con la tenuta « Dell'Acqua Bianca » di proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti;

d) con la proprietà dei fratelli Perazzotti fu Ettore.

È riportata nel vigente catasto del comune di Cisterna di Roma alla partita n. 340, intestata a Marini Angelo e Domenico fu Marino, proprietari, con i seguenti dati: foglio di mappa n. 31, numeri di mappa 16, 20, 21; foglio di mappa n. 39, numeri di mappa 8, 13; foglio di mappa n. 40, numeri di mappa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 per la superficie complessiva di ett. 599.67.40 e con la rendita imponibile di L. 32.582,94;

Veduta l'istanza 28 febbraio 1934 dell'Opera medesima diretta a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione culturale del fondo anzidetto e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il regolamento legislativo sopra citato ed il R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 15;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tenuta « Sessano o Genovina », sopra descritta, è trasferita in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione della tenuta stessa da parte dell'Opera predetta, che dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 480.000 (quattrocentottantamila), offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo, a norma del citato regolamento legislativo.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 29 marzo 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1934 - Anno XII
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 379. — GUALTIERI.

(6309)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1934.

Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione presentata dalla Società anonima « Riunione adriatica di sicurtà » con sede a Trieste.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473; il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254; il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, ed il R. decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, convertito nella legge 29 gennaio 1934, n. 304, concernenti l'esercizio delle assicurazioni, capitalizzazioni e delle gestioni fiduciarie;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società anonima « Riunione adriatica di sicurtà », con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri, dei premi lordi e delle riserve matematiche;

Decreta:

È approvata, secondo il testo allegato debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana presentata dalla Società anonima « Riunione adriatica di sicurtà », con sede in Trieste:

Tariffa XXXV relativa all'assicurazione mista, a premio temporaneo ridotto nei primi due anni di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato è in vita, o immediatamente in caso di premorienza.

Roma, addì 12 aprile 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: ASQUINI.

(6262)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1934.

Restituzione della tassa di scambio corrisposta sul nitrato di argento esportato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 39, secondo comma, della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, circa la facoltà di consentire restituzioni della tassa di scambio già corrisposta nel Regno sulle merci esportate;

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 9, concernente il sistema di riscossione della tassa di scambio sull'argento greggio importato dall'estero;

Riconosciuta la necessità di provvedere, all'atto della esportazione del nitrato d'argento, alla restituzione della tassa di scambio pagata sull'argento greggio impiegato nella fabbricazione del detto nitrato;

Decreta:

Art. 1.

Al nitrato d'argento esportato è consentita, a decorrere dal 1° maggio 1934, la restituzione della tassa di scambio corrisposta a norma del R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 9, sull'argento greggio impiegato nella fabbricazione del detto nitrato, giusta le norme e nei limiti stabiliti con i successivi articoli.

Art. 2.

La restituzione della tassa di scambio prevista dal precedente articolo, si effettua in occasione dello scambio di esportazione del nitrato d'argento, in ragione dell'8 % del valore dell'argento impiegato nella fabbricazione del nitrato.

Art. 3.

Ai fini della restituzione di cui trattasi, il quantitativo di argento contenuto nel nitrato d'argento si determina in ragione del 63,5 % del quantitativo in peso netto del prodotto esportato.

Il valore dell'argento si calcola in base al prezzo medio, di mercato, della settimana nella quale ha avuto luogo l'esportazione, desunto dai listini dei prezzi dei Consigli e Uffici provinciali dell'economia corporativa.

Art. 4.

L'esportazione del nitrato d'argento, ai fini della restituzione della tassa di scambio, deve essere effettuata a mezzo di « bolletta doganale d'uscita con restituzione di diritti » da compilarsi, di regola, in corrispondenza ad ogni fattura di vendita all'estero.

All'atto delle singole esportazioni deve essere presentata alle Dogane una copia della fattura di vendita per l'estero sulla quale, i detti uffici, eseguiti gli opportuni controlli, apporranno la seguente attestazione datata e firmata dal competente funzionario di dogana: « Kg. . . . . . . di nitrato d'argento esportato all'estero con bolletta mod. . . . . . n. . . . . . in data . . . . ».

La detta copia di fattura è soggetta alla tassa di bollo stabilita dall'art. 53 della tariffa, allegato *A*, alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268.

Art. 5.

La restituzione della tassa deve essere chiesta dagli interessati, nel termine perentorio di un anno dalla eseguita esportazione, con regolare istanza da presentarsi alla competente Intendenza di finanza, corredata dalle originali bollette di esportazione e dalle copie di fatture di cui all'articolo precedente.

Art. 6.

Alla restituzione della tassa di scambio stabilita dal presente decreto provvede l'Intendenza di finanza della provincia ove la ditta esportatrice ha la sua sede principale, in base ai documenti sopraindicati ed osservate le norme di che all'art. 260 del regolamento per l'esecuzione della legge doganale, approvato con R. decreto 13 febbraio 1896, n. 65, successivamente modificato.

Disposta la restituzione di tassa a norma degli articoli precedenti, l'Intendenza deve munire del timbro d'ufficio e della indicazione degli estremi dell'ordinativo di pagamento, i documenti che sono serviti di base per il rimborso.

Art. 7.

Con provvedimento insindacabile del Ministero delle finanze potranno essere escluse dal beneficio della restituzione di tassa stabilita dal presente decreto le ditte esportatrici che abbiano comunque usato mezzi intesi ad ottenere una indebita restituzione di tassa, a norma delle predette disposizioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 aprile 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

(6310)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-119.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Antonia Kocjan di Giuseppe, nata a Sesana, Fraz. Sirie, il 18 aprile 1897 e residente a Sesana, Fraz. Sirie, n. 14, è restituito nella forma italiana di « Canciani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1236)

N. 11419-122.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Kocjan fu Francesco, nato a Sesana, Fraz. Sirie, l'11 giugno 1873 e residente a Sesana Fraz. Sirie, n. 31, è restituito nella forma italiana di « Canciani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesca Bozeglav in Kocjan fu Antonio, nata il 29 settembre 1880, moglie;
2. Giovanni di Antonio, nato il 28 dicembre 1904, figlio;
3. Maria di Antonio, nata il 23 marzo 1907, figlia;
4. Francesco di Antonio, nato il 6 dicembre 1911, figlio;
5. Giuseppe di Antonio, nato il 22 marzo 1914, figlio;
6. Antonio di Antonio, nato l'11 agosto 1916, figlio;
7. Giustina di Antonio, nata il 2 novembre 1919, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1237)

N. 11419-124.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Kocjan fu Giovanni, nato a Sesana il 7 agosto 1880 e residente a Sesana n. 234, è restituito nella forma italiana di « Canciani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna Skapin in Kocjan fu Giovanni, nata il 18 luglio 1896, moglie;
2. Carlo di Giovanni, nato il 28 giugno 1908, figlio;
3. Federico di Giovanni, nato il 3 marzo 1912, figlio;
4. Daniela di Giovanni, nata il 26 luglio 1915, figlia;
5. Giovanni di Giovanni, nato il 29 giugno 1922, figlio;
6. Emilia di Giovanni, nata il 29 ottobre 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1239)

N. 11419-120.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Kocjan fu Giovanni, nato a Sesana, Fraz. Sirie, il 22 novembre 1882 e residente a Sesana, Fraz. Sirie, n. 27, è restituito nella forma italiana di « Canciani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesca Starc in Kocjan di Antonio, nata il 2 dicembre 1887, moglie;
2. Giovanna Volk fu Antonio, nata il 9 dicembre 1860, madrigna;
3. Emilia di Giovanni, nata il 10 giugno 1909, figlia;
4. Giovanni di Giovanni, nato il 3 maggio 1919, figlio;
5. Albino di Giovanni, nato il 26 marzo 1921, figlio;
6. Miroslao di Giovanni, nato l'8 novembre 1922, figlio;
7. Bernarda di Giovanni, nata il 13 febbraio 1925, figlia;
8. Lodovico di Giovanni, nato il 1° settembre 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1240)

N. 11419-123.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Kocjan fu Stefano, nato a Sesana, Fraz. Poverio, il 31 ottobre 1884 e residente a Sesana, Fraz. Poverio, è restituito nella forma italiana di « Canciani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Stefania Ziberna in Cocjan fu Andrea, nata il 14 dicembre 1897, moglie;
2. Antonio di Giovanni, nato il 25 dicembre 1920, figlio;
3. Alberto di Giovanni, nato il 17 novembre 1922, figlio;
4. Antonio fu Stefano, nato il 9 gennaio 1897, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1241)

N. 11419-126.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Kocjan fu Francesco, nato a Sesana, Fraz. Merciano, il 1° ottobre 1893 e residente a Sesana, Fraz. Merciano, n. 3, è restituito nella forma italiana di « Canciani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Elisabetta Mlac in Kocjan di Giovanni, nata il 12 novembre 1898, moglie;
2. Edoardo di Francesco, nato il 9 novembre 1924, figlio;
3. Vida di Francesco, nata il 1° luglio 1927, figlia;
4. Francesca di Francesco, nata il 22 ottobre 1887, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1242)

N. 11419-125.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Stefano Kocjan fu Giacomo, nato a Sesana, Fraz. Sirie, il 22 dicembre 1887 e residente a Sesana, Fraz. Sirie, n. 28, è restituito nella forma italiana di « Canciani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesca Kuret in Kocjan di Andrea, nata il 29 settembre 1895, moglie;
2. Danilo di Stefano, nato il 9 luglio 1921, figlio;
3. Maria di Stefano, nata l'8 marzo 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1243)

N. 11419-115.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Komparc fu Andrea, nato a Capriva del Carso il 27 dicembre 1841 e residente a Fraz. Casigliano n. 21, è restituito nella forma italiana di « Compare ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Francesco di Giovanni, nato il 25 marzo 1881, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1244)

N. 11419-105.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Kranjec fu Simone, nato a Dresenza il 9 ottobre 1881 e residente a Sesana n. 186, è restituito nella forma italiana di « Carnieli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Gorup in Kranjec di Giuseppe, nata il 29 agosto 1891, moglie;
2. Vittorio di Francesco, nato il 30 maggio 1915, figlio;
3. Vladimiro di Francesco, nato l'11 agosto 1916, figlio;
4. Emilio Benito di Francesco, nato il 24 marzo 1929, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1245)

N. 11419-102.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della sig.ra Giuseppina Krizman fu Stefano ved. Zlobec, nata a Gropada di Trieste il 20 febbraio 1888 e residente a Fraz. Orle n. 34, è restituito nella forma italiana di « Crismani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1246)

N. 11419-104.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Lorenzo Krizman fu Lorenzo, nato a Fraz. Casigliano il 18 agosto 1882 e residente a Fraz. Casigliano n. 11, è restituito nella forma italiana di « Crismani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesca Serazin in Krizman di Giovanni, nata il settembre 1892, moglie;
2. Stanislao di Lorenzo, nato il 5 febbraio 1922, figlio;
3. Giovanni di Lorenzo, nato il 22 marzo 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1247)

N. 11419-103.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Matteo Krizman fu Matteo, nato a Fraz. S. Maria il 19 febbraio 1870 e residente a Fraz. S. Maria n. 19, è restituito nella forma italiana di « Crismani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppina Stoka in Krizman fu Michele, nata il 22 maggio 1869, moglie;
2. Carolina di Matteo, nata il 28 aprile 1902, figlia;
3. Maria di Matteo, nata il 10 luglio 1909, figlia;
4. Francesco di Matteo, nato il 21 gennaio 1911, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1248)

N. 11419-122.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Kuret di Francesco, nato a Fraz. Sirie il 18 gennaio 1893 e residente a Fraz. Sirie n. 6, è restituito nella forma italiana di « Coretti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Teresa Skok in Kuret di Ignazio, nata il 13 ottobre 1902, moglie;
2. Francesco fu Antonio, nato il 2 aprile 1864, padre;
3. Maria Vatovec in Kuret fu Antonio, nata l'11 luglio 1863, madre;
4. Giovanni di Francesco, nato il 9 febbraio 1902, fratello;
5. Pietro di Francesco, nato il 18 giugno 1904, fratello;
6. Riccardo di Francesco, nato il 19 ottobre 1906, fratello;
7. Ladislao di Antonio, nato il 1° agosto 1922, figlio;
8. Stanislao di Antonio, nato il 20 settembre 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1249)

N. 11419-106.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Kuret fu Valentino, nato a Poverio il 31 gennaio 1894 e residente a Poverio n. 30, è restituito nella forma italiana di « Coretti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Stok in Kuret di Biagio, nata il 15 maggio 1897, moglie;
2. Branco di Antonio, nato il 29 ottobre 1923, figlio;
3. Emilia di Antonio, nata il 20 ottobre 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1250)

N. 11419-107.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Caterina Kuret fu Antonio ved. Gustin, nata a Poverio il 23 aprile 1878 e residente a Fraz. Orle n. 27, è restituito nella forma italiana di « Coretti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1251)

N. 11419-110.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Francesca Kuret fu Giovanni, nata a Fraz. Plessiva il 16 febbraio 1846 e residente a Fraz. Plessiva n. 2, è restituito nella forma italiana di « Coretti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1252)

N. 11419-109.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Kuret fu Giuseppe, nato a Fraz. Storie il 29 gennaio 1859 e residente a Fraz. Storie n. 70, è restituito nella forma italiana di « Coretti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesca Moze in Kuret fu Giacomo, nata il 14 febbraio 1862, moglie;
2. Francesco di Francesco, nato il 2 febbraio 1902, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1253)

N. 11419-108.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Kuret fu Floreano, nato a Fraz. Sirie il 28 dicembre 1865 e residente a Fraz. Storie n. 47, è restituito nella forma italiana di « Coretti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna di Giuseppe, nata il 28 ottobre 1900, figlia;
2. Stefano di Giuseppe, nato il 26 dicembre 1903, figlio;
3. Gabriella di Giuseppe, nata il 26 febbraio 1907, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1254)

N. 11419-111.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Lorenzo Kuret di Andrea, nato a Fraz. Sirie il 6 agosto 1892 e residente a Fraz. Sirie n. 18, è restituito nella forma italiana di « Coretti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Cerkvenik in Kuret fu Simone, nata il 12 aprile 1885, moglie;
2. Andrea fu Floreano, nato il 6 ottobre 1856, padre;
3. Maria Kocjan in Kuret fu Floreano, nato il 27 luglio 1863, madre;
4. Giustina di Andrea, nata il 24 settembre 1899, sorella;
5. Martina di Andrea, nata il 9 novembre 1902, sorella;
6. Andrea di Lorenzo, nato il 26 novembre 1920, figlio;
7. Carla di Lorenzo, nata il 27 febbraio 1923, figlia;
8. Liliana di Lorenzo, nata il 22 gennaio 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2

del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1255)

N. 11119-126-III.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Giovanna Merlak fu Francesco, nata a Sesana il 17 maggio 1916 e residente a Sesana, Fraz. Merciano n. 3, è restituito nella forma italiana di « Merlato ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1256)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo di rendita consolidato 5 %.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 152.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita consolidata 5% n. 222449 di L. 80, intestato a Miano Nunziata fu Nunzio, minore sotto la patria potestà della madre Mulaschi Margherita ved. di Miano Nunzio, domiciliato in Napoli.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, 14 aprile 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6282)

Diffida per smarrimento di ricevuta di interessi su titolo del consolidato 3,50 %.

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 151.

E' stato prodotto, staccato dal relativo certificato consolidato 3,50 % (1902) n. 42950 di L. 50.711,50 intestato all'Amministrazione del fondo per il culto, il tagliando n. 3 di scadenza al 1° gennaio 1934.

Poichè detto tagliando è mancante del numero d'iscrizione e come tale non identificabile, ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che trascorso un mese dalla data delle pubblicazioni del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, verrà provveduto al pagamento del detto tagliando a chi di diritto.

Roma, 14 aprile 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6283)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 92.

Media dei cambi e delle rendite

del 24 aprile 1934 Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.61
Inghilterra (Sterlina)	59.80
Francia (Franco)	77.25
Svizzera (Franco)	379.50
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.10
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.785
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.66
Cecoslovacchia (Corona)	49.50
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.725
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.61
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.07
Olanda (Fiorino)	8.09
Polonia (Zloty)	223 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	162.50
Svezia (Corona)	3.135
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	78.825
Id. 3,50 % (1902)	78.125
Id. 3 % lordo	59.775
Prestito Redimibile 3,50 %	78.075
Buoni novennali. Scadenza 1934 maggio	100.075
Buoni novennali. Scadenza 1934 novembre	100.825
Id. id. id. 1940	105 —
Id. id. id. 1941	104.775
Id. id. id. 1943	99.30
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89.475

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Inclusione del commissario per le migrazioni e la colonizzazione interna, nel Comitato speciale e nella Giunta per la bonifica integrale.

Con R. decreto 19 marzo 1934-XII, il commissario per le migrazioni e la colonizzazione interna, è chiamato a far parte del Comitato speciale e della Giunta per la bonifica integrale.

(6284)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Diario delle prove scritte del concorso a sette posti di alunno d'ordine nel ruolo dell'Amministrazione centrale.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 31 gennaio 1934 (registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1934, registro n. 3 Corporazioni, foglio 218), con il quale è stato indetto un concorso per esami a 7 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale;

Decreta:

Le prove scritte del concorso a 7 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale, bandito con il decreto Ministeriale 31 gennaio 1934, avranno luogo in Roma nei giorni 25, 26 e 27 maggio 1934, alle ore 9.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 aprile 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BIAGI.

(6304)

Diario delle prove scritte del concorso a due posti di alunno d'ordine nel ruolo del Corpo Reale delle miniere.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 21 febbraio 1934-XII, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo successivo, registro n. 3, foglio n. 281, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno il 17 dello stesso mese, col quale è stato indetto il concorso per esami a due posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del Corpo Reale delle miniere;

Decreta:

Le prove scritte di esame per il concorso a due posti di alunno d'ordine in prova, nel ruolo del Corpo Reale delle miniere, indetto col decreto sopracitato, sono fissate per i giorni 8, 9 e 10 giugno 1934-XII.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 marzo 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: ASQUINI.

(6305)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a 8 borse di studio di perfezionamento nelle discipline fitopatologiche presso i Regi istituti di ricerca e di sperimentazione per la fitopatologia o presso i Regi osservatori per le malattie delle piante.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto l'art. 9 del regolamento per l'applicazione della su indicata legge, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933-XII, n. 1700;

Ravvisata la oppcrtunità di conferire alcune borse di studio a giovani laureati in scienze agrarie o scienze naturali per la loro specializzazione nelle discipline fitopatologiche, al fine di creare entomologi o patologi agrari necessari per affrontare il problema della difesa dell'agricoltura nazionale dai gravissimi danni che ad essa arrecano i parassiti animali e vegetali delle piante;

Sentito il Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso per esame e per titoli a numero 8 borse di studio di perfezionamento nelle discipline fitopatologiche, presso i Regi istituti di ricerca e di sperimentazione per la fitopatologia o presso i Regi osservatori per le malattie delle piante, da conferirsi a giovani — cittadini italiani — che abbiano conseguito la laurea in scienze agrarie o in scienze naturali, da non oltre quattro anni, computati dalla data di scadenza del concorso.

L'importo di ciascuna borsa di studio, che avrà la durata di 12 mesi, a far tempo dal 1° luglio 1934, è di L. 8000, al netto del 12 per cento, pagabili a rate mensili posticipate.

La complessiva somma di L. 64.000 graverà sul capitolo del bilancio 1934-35, corrispondente al cap. 31 dell'esercizio in corso.

Art. 2.

Gli aspiranti debbono far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale dell'agricoltura, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda in carta da bollo di L. 5, con l'indicazione dell'esatto domicilio del concorrente e della disciplina nella quale egli desidera perfezionarsi, e dov'à essere corredata dai seguenti titoli e documenti:

1° certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea, da cui risulti anche la data di quest'ultimo esame;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato di buona condotta morale, civile e politica;

4° certificato comprovante l'inscrizione al Partito Nazionale Fascista.

Tale certificato, che deve essere rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia a cui il candidato appartiene, deve contenere l'esatta indicazione della data di iscrizione;

5° tutti quei titoli o documenti che il concorrente credesse di presentare nel proprio interesse.

I documenti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 debbono essere redatti su carta legale, quelli indicati ai nn. 2 e 3 di data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione delle domande.

Art. 3.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che facessero riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, o che non inviassero, entro il termine stabilito al precedente articolo 2, la domanda con tutti i documenti richiesti o che li inviassero irregolari.

Art. 4.

L'esame consisterà in una prova orale, sulla patologia vegetale o sulla entomologia agraria, ed avrà luogo nei giorni 25 e 26 giugno c. a.

Art. 5.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice, che formerà una graduatoria in relazione al merito attribuito ai concorrenti, in base ai titoli ed alle prove di esame.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 marzo 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(6303)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*
SANTI RAFFAELE, *gerente*
Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.